



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
DI CUI ALLA LEGGE 15/1/1992 N. 21 S.M.I.

(SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATI CON AUTOVETTURA,
MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
DI CUI ALLA LEGGE 15/1/1992 N. 21 S.M.I.
(SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
EFFETTUATI CON AUTOVETTURA,
MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A
TRAZIONE ANIMALE)**

**Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 8 del 31 Marzo 2026.**



Comune di Isola del Giglio

Medaglia d' Oro al Valor Civile



POLIZIA LOCALE

58012 - Via del Castello n. 26 – tel. 0564-809232

E mail: poliziamunicipale@comune.isoladelgiglio.gr.it

PEC: poliziamunicipalegiglio@pcert.it

Regolamento Comunale per il servizio pubblico non di linea di cui alla Legge 15/1/1992 n. 21 s.m.i.

**(Servizio Taxi e noleggio con conducente effettuati con autovettura,
motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale)**

INDICE

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1	Disciplina
Art. 2	Definizione del servizio
Art. 3	Condizioni di esercizio
Art. 4	Commissione consultiva
Art. 5	Concorso per l'assegnazione delle licenze)
Art. 6	Presentazione delle domande
Art. 7	Titoli preferenziali e impedimenti soggettivi
Art. 8	Numero e tipologia di veicoli
Art. 9	Esercizio sostitutivo o integrativo dei servizi pubblici di linea

RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI E TRASFERIBILITA'

Art.10	Rilascio delle autorizzazioni
Art. 11	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
Art. 12	Validità delle autorizzazioni e trasferibilità
Art. 13	Stazionamento per l'esercizio del servizio N.C.C.
Art. 14	Assenze dal servizio
Art. 15	Tariffe e turni di servizio
Art. 16	Acquisizione della corsa e informazione all'utenza
Art. 17	Obblighi dei conducenti
Art. 18	Comportamento degli utenti
Art. 19	Veicoli di scorta o sostitutivi

ILLECITI E SANZIONI

Art. 20	Vigilanza
Art. 21	Sospensione dell' autorizzazione
Art. 22	Revoca della' Autorizzazione
Art. 23	Decadenza dell' autorizzazione
Art. 24	Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell' autorizzazione
Art. 25	Procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia
Art. 26	Sanzioni
Art. 27	Disposizioni generali e finali

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 (Disciplina)

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, dalla L. 15.1.1992 n. 21, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; dalla legge Regione Toscana 6.9.1993 n. 67, “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”, dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada); dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada); articoli 68 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 e art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940.

Art. 2 (Definizione del servizio)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale, in forma professionale, di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea e sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente compiuti con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale. Il servizio di noleggio con conducente, definito con la sigla N.C.C., si rivolge all’utenza che avanza, presso la sede e/o rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio a servizio della comunità che ha rilasciato la licenza.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 11, comma 5, delle Legge 15/01/1992, n. 21.

Art. 3 (Condizioni di esercizio)

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità di apposita licenza rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 della L. 21/92, salvo il potere di conferimento a norma dell’art. 7 della predetta Legge.
2. L’esercizio della licenza conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall’art. 6 della L. 21/92.
3. La licenza è riferita ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze contenute nel secondo comma dell’art. 8 della L. 21/92 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritto al ruolo ai sensi dell’art. 6 – 6° comma della L. 21/92.
5. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione a ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l’esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.
6. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l’osservanza delle norme e tutela dell’incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.
7. In linea con l’art. 2 L. 21/92 sono i comuni che stabiliscono le modalità del servizio. Il criterio della territorialità, elemento essenziale dell’attività di noleggio con conducente, deve essere rispettato, in quanto l’attività di NCC è diretta a soddisfare le esigenze di trasporto della comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che ha rilasciato la licenza. Il servizio dovrà essere garantito sul territorio comunale da marzo a novembre in maniera giornaliera e continuativa, per tutto il periodo indicato data la vocazione prettamente turistica di questo territorio.
8. La rimessa per il NCC può essere all’aperto, purché si tratti di un’area privata, delimitata e situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non può essere un parcheggio pubblico.

Art. 4 (Commissione consultiva)

1. La commissione è istituita con provvedimento della Giunta Comunale e dura in carica quattro anni; i relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento a seguito di dimissioni con la medesima procedura della nomina. Il potere di fissare l’ordine del giorno e di convocare la

commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunirla entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione motivata, sottoscritta da almeno due componenti della commissione. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato da riportare nel verbale della seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi. La commissione svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

2. Per l'esame delle problematiche di carattere generale e per l'espressione di pareri relativi all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita un'apposita Commissione Consultiva così composta:
 - a. dal Sindaco o Assessore competente per materia che ne assume la Presidenza;
 - b. dal Responsabile dell' Ufficio Competente per materia;
 - c. dal Responsabile o altro addetto alla Polizia Locale;
 - d. da due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nella Regione, designati dalle medesime;
 - e. da un membro delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime.
 - f. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio Attività Produttive.
3. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
4. Nel caso in cui entro i termini stabiliti, taluna delle Associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione sarà costituita dai soli componenti effettivamente designati.
5. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune, e dura in carica cinque anni dalla nomina.
6. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta.
7. Il numero delle licenze operanti nel Comune di Isola del Giglio, per entrambe le categorie suddette, è determinato con atto deliberativo della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento, tenuto conto del numero di abitanti e del livello di domanda sul territorio.

Art. 5

(Concorso per l'assegnazione delle licenze)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e NCC sono assegnate, in seguito a Pubblico Concorso per titoli, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Il Bando di Concorso è indetto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento del contingente ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più licenze; è pubblicato sul B.U.R.T. e ne è data adeguata pubblicità a livello nazionale.

Art. 6

(Presentazione delle domande)

1. Per partecipare all'assegnazione delle licenze di taxi o del noleggio con conducente messe a bando dovrà essere presentata domanda indirizzata al Comune di Isola del Giglio – Via Vittorio Emanuele n° 2 – su carta legale, in busta chiusa, riportante la scritta “Bando di concorso per l'assegnazione di licenze di “N.C.C” o “taxi”. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 7 ed indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 7 riportati dal bando:
 - a. Nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale;
 - b. Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 2 anni per delitti non colposi
 - c. Di non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste alla Legge n° 575/65 e successive integrazioni e modificazioni;
 - d. Di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza/autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - e. Di essere iscritto nel ruolo di conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. di Grosseto ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92 e dell'art. 3 della L.R. n° 67/93;
 - f. Di non essere titolare di licenza per il servizio di taxi (solo nel caso che la richiesta riguardi la concessione per autovettura con conducente);

- g. Di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo o natante e la possibilità di gestire la licenza in forma singola o associata (art. 8 punto 1 – L. 21/92);
 - h. Di avere la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco nel Comune di Isola del Giglio presso cui i veicoli o natanti potranno sostare ed essere a disposizione dell'utenza ai sensi dell'art. 8 punto 3 della L. 21/92;
 - i. Nell'eventualità di non avere la disponibilità né del veicolo né dell'autorimessa, di impegnarsi pertanto a presentare la relativa documentazione di possesso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione della licenza.
2. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento valido.

Art. 7

(Titoli preferenziali e impedimenti soggettivi)

1. Nel caso in cui siano presentate un numero di domande superiori alle disponibilità delle licenze previste dal Bando, costituirà titolo preferenziale secondo il seguente ordine:
 - a. l'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di dipendente, socio o collaboratore in un'impresa, sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi, per la licenza di taxi, e, per la licenza al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 8, 4° comma della L. 21/92 per il medesimo periodo;
 - b. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap ed essere già in possesso di una rimessa o parcheggio privato;
 - c. Titolo di studio;
 - d. Titolo che attesti la conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.
 - e. A parità di titoli, l'assegnazione della licenza verrà fatta tenendo conto della data della domanda presentata al protocollo generale del Comune.
2. A seguito dell'espletamento delle procedure del Bando pubblico sarà redatta apposita graduatoria di merito che resterà valida 2 (due) anni. I posti di ogni singola tipologia, che nel corso del biennio si rendessero vacanti, potranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria, dopo di che potranno essere assegnati previa domanda dei soggetti interessati.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:
 - a. sia sottoposto a una delle misure di prevenzione o sussistano cause di divieto, di decadenza o disospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
 - b. sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - c. sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;
 - d. sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - e. sia incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
 - f. sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
 - g. sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
 - h. abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - i. abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto

- contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- j. abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati in precedenza.

Art. 8
(Numero e tipologia di veicoli)

1. Il numero e la tipologia dei veicoli per il servizio di NCC possono essere determinati dal Consiglio Comunale, a seguito di mutate esigenze dei servizi medesimi, sentito il parere della Commissione Comunale consultiva di cui all'art. 4 o su proposta della stessa.

Art. 9
(Esercizio sostitutivo o integrativo dei servizi pubblici di linea)

1. La Giunta Comunale può autorizzare veicoli immatricolati in servizi di NCC all'espletamento di servizi sostitutivi od integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari di autorizzazione NCC, (o organismi associativi dei medesimi), ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea.
2. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Art. 10
(Rilascio delle autorizzazioni)

1. Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione del Pubblico Concorso dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a. autocertificazione o certificato di iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S.
 - b. autocertificazione o certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane;
 - c. documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo da adibire a N.C.C. per autovettura;
 - d. documentazione attestante la disponibilità di una rimessa ubicata sul territorio del comune di Isola del Giglio, presso cui il veicolo potrà sostare e essere a disposizione dell'utenza per tutta la durata dell'espletamento dell'attività.
2. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive procederà al rilascio della licenza, sulla quale saranno riportati gli estremi del veicolo da adibire al servizio.
3. I titolari dovranno obbligatoriamente iniziare il servizio entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della licenza, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, salvo gravi e comprovati motivi di ritardo.
4. Il mancato inizio dell'attività entro il termine di 30 giorni dal rilascio della licenza, costituirà motivo di decadenza ai sensi dell'art 23 del Regolamento Comunale.
5. Sulla concessione di proroga dei termini decide il Responsabile del Servizio Attività Produttive competente per materia, accertata la sussistenza delle ragioni del ritardo.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, qualora riscontrata regolare.

Art. 11
(Caratteristica dei veicoli)

1. I veicoli immatricolati dal 1.01.1992, da adibire al servizio pubblico di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti.
2. Le autovetture di piazza (taxi) devono essere di colore BIANCO, nel rispetto del fattore di luminanza e delle coordinate tricromatiche così come determinate nella tabella di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti del 19.11.1992 pubblicato sulla G.U. del 1.02.1992 con l'obbligo di installare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi", una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" ed

il numero d'ordine attribuito oltre che essere muniti di tassametro omologato, attraverso la lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

3. E' consentita l'installazione di pubblicità luminosa e non luminosa per conto terzi, unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle condizioni riportate all'art. 57, comma 3, del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 come modificato e integrato dal D. Lgs. 20 Settembre 1999, n° 406.
4. L'ufficio Comunale competente dispone le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio di noleggio con conducente; qualora il mezzo risultasse non trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione pena la sospensione della licenza ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.
5. Con apposito verbale la Polizia Locale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
6. Le autovetture adibite a noleggio con conducente, in luogo del tassametro, dovranno essere dotate di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri dovranno essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve essere data notizia all'utente.
7. I veicoli adibiti al servizio di NCC devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Isola del Giglio ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 12

(Validità delle autorizzazioni e trasferibilità)

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata ed è sottoposta periodicamente, e comunque entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti.
2. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità.
3. Detta licenza dovrà essere esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti addetti al controllo della circolazione stradale e deve essere restituita al Servizio Attività Produttive del Comune di Isola del Giglio in caso di sospensione temporanea, decadenza o revoca. Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.
4. La licenza fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dall'art. 9 della L. 21/92, ad altro abilitato all'esercizio della professione. Deve essere conservata sul veicolo, insieme al tariffario, ed esibita a richiesta degli organi di controllo.

Art. 13

(Stazionamento per l'esercizio del servizio NCC)

1. Lo stazionamento delle autovetture di NCC avviene di norma all'interno delle rispettive rimesse.
2. L'ordinanza di circolazione può individuare, con proprio atto, le aree pubbliche destinate allo stazionamento delle vetture adibite all'esercizio di NCC, le quali saranno delimitate da apposite strisce di colore giallo ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. 16/12/1992, N. 495.
3. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.
4. Ai sensi della L. 21/92 art. 14 comma 3, essendo questo comune di dimensioni minori e ad elevata intensità del movimento turistico, l'esercizio del NCC è assimilato all'esercizio del servizio taxi.

Art. 14

(Assenze dal servizio)

1. Ogni titolare di autorizzazione NCC ha diritto, annualmente, a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
2. Ove il periodo di ferie sia superiore a 15 giorni continuativi, l'interessato deve, almeno 15 giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente il quale può, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato.

Art. 15

(Tariffe e turni di servizio)

1. Le tariffe per l'esercizio dell'attività e le condizioni di trasporto per il servizio di taxi sono stabilite con delibera della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi di produzione del servizio e devono essere esposte all'interno della vettura, in modo visibile per i passeggeri.
2. Il tassametro di cui devono essere munite le autovetture deve essere regolato in base alle tariffe suddette e piombato a cura dell'Amministrazione Comunale. Gli agenti addetti al traffico possono in qualunque momento verificarne il regolare funzionamento.
3. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi potrà essere direttamente concordata tra l'utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.
4. Le tariffe sono soggette a verifica annuale e, ove ritenuto necessario, sono stabilite le modifiche tariffarie ritenute necessarie.
5. I turni di servizio degli autisti sono determinati mediante accordi con le organizzazioni di categoria. Detti accordi saranno esecutivi soltanto dopo la formale approvazione dell'ufficio competente. In difetto di tali accordi, saranno fissati con ordinanza della medesima autorità Comunale.
6. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal D.M. 20.04.1993, i titolari di licenza per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima, tenendo conto della potenza e del tipo dell'autoveicolo. Gli importi devono essere depositati entro il 31 Gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
7. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore nell'ambito degli importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 16

(Acquisizione della corsa e informazione all'utenza)

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto sia presso la rimessa del vettore sia presso aree pubbliche, individuate dall'ordinanza di circolazione ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli, ai sensi dell' art. 11, comma 5, della Legge 15/01/1992, n. 21.
2. Il Comune provvederà a predisporre opportuna segnaletica per lo stazionamento pubblico in aree appositamente indicate dal competente Ufficio, nonché l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici.
3. In occasione di feste, manifestazioni, ecc., con apposita ordinanza possono essere fissate altrove le aree di stazionamento e può essere anche disposto che un certo numero di autoveicoli sia presente in qualsiasi ora in uno o più determinati luoghi.
4. Il numero telefonico cui gli utenti possono rivolgersi, per segnalare eventuali disservizi è quello dell'Ufficio di Polizia Locale 0564-809232 oppure per mail polizialocale@comune.isoladelgiglio.gr.it.

Art. 17

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti di servizi NCC hanno l'obbligo di:
 - a. tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei predetti soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - d. rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune;
 - e. mantenere la vettura costantemente pulita e in stato di perfetta efficienza;
 - f. tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
 - g. esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo gli appositi contrassegni di cui all' art. 11, il numero dell'autorizzazione, il numero telefonico e l'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio, copia della delibera della Giunta Comunale sulla determinazione delle tariffe massime e minime;
 - h. tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
 - i. consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura
 - j. effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente salvo se ricorrono documentabili casi di forza maggiore;
 - k. ultimare la corsa, anche nel caso in cui sia scaduto il turno di servizio;

- l. comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza entro 30 gg. dalla data di richiesta al Comune;
 - m. comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro 24 ore successive alla notifica;
 - n. comunicare all'ufficio comunale competente, entro 15 gg., eventuali variazioni dell'indirizzo della rimessa.
2. Nell'espletamento del servizio di NCC è altresì vietato:
 - a. far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa;
 - b. consumare pasti durante la sosta nelle piazzole;
 - c. provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;
 - d. fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri salvo in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
 - e. fumare o mangiare durante la corsa;
 - f. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
 - g. esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D. Lgs. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
 - h. usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - i. portare animali propri a bordo del veicolo;
 - j. consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
 - k. applicare nella autovettura contrassegni non autorizzati o non previsti dal presente regolamento;
 - l. rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo.
 3. E' consentito ai titolari di autorizzazione NCC di rifiutare il servizio in favore di:
 - a. soggetti in evidente stato di ebbrezza;
 - b. soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica;
 - c. soggetti in precario stato igienico;
 - d. soggetti con al seguito animali, eccetto cani guida per non vedenti, o comunque pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo.
 4. In tutti i casi di cui al precedente comma deve essere data tempestiva informazione alla Polizia Locale del Comune di Isola del Giglio. Qualora dovessero ricorrere gravi motivi per rifiutare il trasporto di persone, i titolari delle licenze faranno accertare tali ragioni alla Polizia Locale del Comune di Isola del Giglio o da appartenenti ad altre forze di polizia o di sanità pubblica presenti su questo territorio comunale.
 5. Ogni anomalia o guasto del tassametro o del contachilometri deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio trasporti del Comune. Il servizio deve essere sospeso e potrà riprendere solo successivamente alla rimessa in pristino del contachilometri o del tassametro, compresa la bollatura ad opera degli organi competenti.
 6. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per professione.
 7. Il rapporto tra il titolare di licenza e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice Civile.
 8. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Sindaco, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.
 9. E' consentito l'uso proprio, fuori servizio, della autovettura adibita al servizio taxi. In tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "Fuori Servizio".

Art. 18 **(Comportamento degli utenti)**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a. fumare in vettura;
 - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c. pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d. pretendere che il trasporto sia reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 19 **(Veicoli di scorta o sostitutive)**

1. In caso di fermo tecnico del veicolo il Comune può autorizzare la sostituzione, per il solo periodo di fermo, con altro veicolo avente tutte le caratteristiche di idoneità e debitamente collaudato per il servizio pubblico. Tali autovetture di scorta saranno abbinare ad autorizzazione non cedibile a terzi. L'utilizzo delle autovetture di scorta è consentito a condizione che:
 - a. bordo del veicolo di scorta sia conservata l'autorizzazione originale del veicolo sostituito.
 - b. che sia condotto dal titolare, o da suo sostituto nei casi previsti dalla legge, della autorizzazione relativa al veicolo sostituito.
2. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive può concedere ai soggetti indicati al comma 2 una o più licenze per l'immatricolazione di autovetture di scorta, che possano essere utilizzate per il servizio di taxi in caso di autovetture temporaneamente inutilizzabili oltre 7 giorni per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio o danneggiamento.
3. Le licenze per i veicoli di scorta, contraddistinte da una lettera dell'alfabeto, sono rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, lettere b), c) d) della Legge n. 21/1992, non rientrano nell'organico comunale, non possono essere trasferite o commercializzate e la loro assegnazione non è soggetta ad approvazione preventiva della Giunta Comunale trattandosi di atto amministrativo di carattere funzionale e non di aumento del numero delle licenze.
4. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi, nonché prevedere sulle portiere anteriori la dicitura "AUTO SOSTITUTIVA" e devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento.
5. Le autovetture di scorta possono essere utilizzate per le sole cause di fermo tecnico di cui al comma 1 e per un periodo massimo di 120 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.
6. Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.
7. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.
8. Il titolare che usufruisce dell'autovettura sostitutiva identificata con una lettera dell'alfabeto, deve darne comunicazione all'ufficio Comunale competente, prima dell'inizio della fruizione.

ILLECITI E SANZIONI

Art. 20 (Vigilanza)

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio NCC compete al Comune. Gli uffici comunali si avvalgono, per l'attività di vigilanza, della Polizia Locale e degli altri organi di controllo.

Art. 21 (Sospensione dell' autorizzazione)

1. La licenza Comunale d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio Attività Produttive per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi nei seguenti casi:
 - a. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - b. violazione, per la terza volta, nell'arco di due anni civili, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento;
 - c. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - d. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - e. prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - f. utilizzo del veicolo per esercizio dell'attività fuori il Comune di Isola del Giglio per almeno cinque giorni continuativi;
 - g. violazione al divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
 - h. violazione al divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore o delle aree individuate dall'ordinanza di circolazione del Comune di Isola del Giglio, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92;
 - i. sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio;
 - j. non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati
 - k. cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedenza diffida in tal senso;
 - l. investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;

- m. guida del veicolo in stato di ubriachezza;
 - n. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - o. violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati.
2. L'autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o qualora il titolare sia stato punito per due volte in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista l'immediata sospensione (di cui al presente articolo) o la revoca dell'autorizzazione stessa (di cui al successivo art. 22). Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. Durante la sospensione l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.
3. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive dispone il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 22 **(Revoca dell'Autorizzazione)**

1. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
- a. quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento;
 - c. quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
 - d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f. quando il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e quanto il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di diffida;
 - g. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - i. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - j. venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli nell'area comunale salvo periodi temporanei in casi di forza maggiore preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - k. accertata negligenza abituale nell'adempimento del servizio;
 - l. esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente titolo.
2. Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione. L'ufficio Comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 23 **(Decadenza dell'autorizzazione)**

1. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:
- a. Per mancato inizio dell'attività entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'effettivo rilascio della licenza, salvo motivate proroghe eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale;
 - b. per interruzione ingiustificata del servizio per un periodo continuativo superiore ai 3 (tre) mesi nell'arco di un anno civile;
 - c. per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui alla legge 21/92;
 - d. per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione o qualora trattasi di Società, per scioglimento della stessa;
 - e. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 60 (sessanta) giorni;
 - f. per essere incorso, nell'arco di due anni civili, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivo superiore a 6 (sei) mesi;

- g. per l'effettuazione del servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati i contributi assicurativi e previdenziali;
 - h. per trasferimento della rimessa fuori del territorio comunale;
 - i. a seguito di sospensione dell'autorizzazione per tre volte nell'arco di un anno civile.
2. L'ufficio Comunale competente trasmette copia del provvedimento di decadenza all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 24

(Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell' autorizzazione)

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell' autorizzazione.
2. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.

Art. 25

(Procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e rinuncia)

I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono emanati dal Responsabile del Servizio Attività Produttive nella forma immediatamente eseguibile, a seguito di contestazione degli addebiti, in forma scritta, al titolare della licenza, il quale avrà la possibilità di far pervenire le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta contestazione e di richiedere audizione personale.

Art. 26

(Sanzioni)

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni eventualmente previste dal Codice della Strada o da altre distinte fonti normative e i provvedimenti afflittivi contemplati negli articoli che precedono:
 - a. violazione delle norme comportamentali di cui all'art. 14, 15, 16, 17, delle disposizioni concernenti lo svolgimento dei turni di servizio, la sosta, l'applicazione delle tariffe stabilite e degli obblighi e divieti espressamente sanciti dal presente Regolamento;
 - b. la mancata comunicazione all'Ufficio comunale competente delle assenze dal servizio per un periodo superiore a giorni 3 (tre) e la sostituzione temporanea alla guida al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate nell'art. 10 comma 1) della L. 21/92;
 - c. il mancato rispetto degli obblighi contenuti nell'art. 11 commi 1,2,3 della L. 21/92 per quanto attiene all'inizio del servizio (da eseguire con partenza dal territorio comunale) e il divieto, per i conducenti di auto da rimessa, di attuare la sosta con stazionamento su suolo pubblico;
 - d. la mancanza del tassametro omologato, l'irregolarità della bollatura, la scarsa leggibilità dello stesso, la mancanza del contrassegno luminoso "taxi" e delle targhe di identificazione indicate dall'art. 12 comma 4 e 5 della L. 21/92; ogni anomalia o guasto del contachilometri sulle autovetture di noleggio con conducente;
 - e. ogni altra infrazione, ancorché non espressamente contemplata, che possa costituire elemento di disdoro alle norme comportamentali e deontologiche della categoria
2. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto, a norma dell'art. 11 L.R. 6.09.1993 n° 67, alla sanzione amministrativa da € 129,00 a € 775,00.
3. Qualora gli illeciti siano commessi da un sostituto alla guida, da un collaboratore o, nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza come responsabile in solido.
4. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo è punito, ai sensi dell'art. 12 L.R. 6.09.1992, n° 67, con la sanzione amministrativa da € 1.033,00 a € 5.165,00.
5. Dell'avvenuto accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto è fatta comunicazione agli uffici competenti.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui alla legge 24.11.1991, n° 689.

Art. 27

(Disposizioni generali e finali)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 15.01.1992, n° 21, della L. R. n° 67 del 6.09.1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamenti applicabili in materia.
2. Le licenze già rilasciate e in corso di validità per il servizio pubblico da piazza con autovetture e di noleggio da rimessa con conducente di autovettura dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno validità illimitata e devono essere sottoposte periodicamente, e comunque entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni, ed ordinanze del Comune che sono in contrasto e incompatibili con quelle del presente Regolamento.